

"La possibilità che un'attività di tirocinio possa vedere riconosciuti dei CFU è subordinata al fatto che tale attività non sia sovrapponibile all'attività della tesi di ricerca e quindi al riconoscimento dei 30 CFU già previsti per la tesi".

In linea di principio tale garanzia di non sovrapponibilità potrà essere attestata da:

1. Attività del tirocinio diverse dalle attività di ricerca che verranno svolte nella tesi;
2. Collocazione del tirocinio in un periodo diverso da quello stabilito per la tesi (che è il II semestre del II anno);
3. Tirocinio svolto in un luogo/azienda/ente diverso da quello in cui verrà svolta la tesi;
4. Coerenza dell'attività di tirocinio con l'attività formativa del Corso di Laurea;

In ogni caso è necessario avere l'autorizzazione preventiva al contratto di tirocinio da parte del Presidente o del Vice Presidente del Corso di Laurea.